



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 185 DEL 27/07/2021

OGGETTO: VARIANTE PUNTUALE AL REGOLAMENTO URBANISTICO AI SENSI DELL'ART. 252TER DELLA L.R. N. 65/2014 "EX SCHEDA NORMA IV OSMANNORO SUD" - AVVIO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 17 DELLA L.R. N. 65/2014.

L'anno duemilaventuno, il giorno ventisette del mese di Luglio, presso questa sede comunale, a seguito di apposita convocazione del Vice Sindaco, alle ore 10:00 si è riunita la Giunta comunale in sessione Ordinaria per trattare gli argomenti all'ordine del giorno.

Preso atto della Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari interni e Territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie del 27.10.2020 (prot. n. 14553 del 27/10/2020) s.m.i. e visto l'art. 11 comma 1 del D. L. n. 52 del 22.04.2021 s.m.i., la seduta si svolge nella Sala Giunta del Palazzo comunale in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

All'appello uninominale risulta:

	Pres.	Ass.	Modalità
FALCHI LORENZO		X	
SFORZI DAMIANO	X		In sede
BICCHI SILVIA	X		In sede
BRUSCHI GABRIELLA	X		In sede
GOLINI DONATELLA	X		In sede
KALMETA MASSIMILIANO	X		In sede
KAPO DIANA	X		In sede
SANQUERIN CAMILLA	X		In sede

Con la partecipazione in sede del SEGRETARIO COMUNALE, Paola Anzilotta.

Assume la Presidenza Damiano SFORZI nella sua qualità di VICE SINDACO e riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

Il Presidente chiede alla Giunta di deliberare sull'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- il Comune di Sesto Fiorentino è dotato di Piano Strutturale intercomunale dei Comuni di Sesto Fiorentino e di Calenzano (PS-i), approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 dell'11.04.2019, pubblicata sul B.U.R.T. n.25 del 19.06.2019;
- il Comune di Sesto Fiorentino è dotato di Regolamento Urbanistico, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28.01.2014, pubblicata sul B.U.R.T. n. 12 del 26.03.2014, e sue successive varianti;
- in data 26 marzo 2019 sono decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore del Regolamento Urbanistico e, pertanto, i vincoli preordinati all'espropriazione e gli interventi di trasformazione subordinati alla previa approvazione di un piano urbanistico attuativo (di iniziativa pubblica o privata) contenuti nel Regolamento urbanistico e per i quali non si siano formati i presupposti per la loro attuazione, hanno perso efficacia per decorrenza del termine quinquennale previsto dall'art. 55, commi 4, 5 e 6 della l.r. n. 1/2005 che, per quanto abrogato dalla l.r. n. 65/2014, ritrova applicazione ultrattiva in forza della disciplina transitoria di cui agli artt. 222 e seguenti della l.r. n.65/2014;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 30 luglio 2020 è stato dato avvio al procedimento di formazione del nuovo Piano Operativo Comunale ai sensi dell'art.17 della l.r. n.65/2014;
- il Regolamento Urbanistico si attua anche mediante strumenti attuativi, disciplinati da schede norma che definiscono gli obiettivi, i parametri dimensionali e le destinazioni ammesse, nonché le dotazioni pubbliche minime da soddisfare;
- l'ambito di trasformazione a destinazione produttiva disciplinato dalla Scheda "IV Osmannoro Sud" dell'Appendice 1 del Secondo Regolamento Urbanistico, rientra tra le previsioni che hanno perso efficacia;
- l'ambito sopra detto, già in parte edificato, è suddiviso in due comparti (AUNC IVa ed AUNC IVb), attuabili tramite piano attuativo unico oppure con due piani distinti, ai fini della realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e di nuova edificazione;

PREMESSO, inoltre, che in data del 04.08.2020, con prot. n. 47885/2020 e sue successive integrazioni, la Società "Immobiliare Maccione S.p.a." ha presentato istanza finalizzata alla riproposizione, con variazioni, delle previsioni contenute nella Scheda "IV Osmannoro Sud";

ATTESO che l'Amministrazione Comunale, nelle more dell'elaborazione e della successiva approvazione del nuovo Piano Operativo Comunale, ritiene opportuno:

- garantire la continuità del governo del territorio consentendo, ove ne ricorrano i presupposti, l'attuazione di alcune previsioni decadute, secondo criteri di interesse pubblico, di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa;



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

- consentire lo sviluppo ed il rafforzamento della competitività del proprio territorio ed il consolidamento del sistema produttivo e di innovazione tecnologica, in linea con i Programmi Regionali di Sviluppo, secondo logiche di sostenibilità economiche e ambientali, favorendo le iniziative che portano ad uno sviluppo occupazionale e degli investimenti sul territorio;

DATO ATTO che:

- il vigente Regolamento urbanistico, ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 222 della l.r. n. 65/2014, in quanto vigente alla data del 27 novembre 2014;
- con la l.r. n. 69/2019 del 22.11.2019, è stato introdotto nella l.r. n.65/2014 l'art. 252 ter, *"Disposizioni particolari per interventi industriali, artigianali, commerciali al dettaglio, direzionali e di servizio e per le trasformazioni da parte dell'imprenditore agricolo"* che consente ai comuni che abbiano già avviato il piano operativo di approvare varianti agli strumenti urbanistici generali per interventi sul patrimonio edilizio esistente avente destinazione d'uso industriale, artigianale, commerciale al dettaglio, direzionale e di servizio, in contesti produttivi esistenti, ovvero varianti agli strumenti urbanistici generali relativamente alla previsione di nuovi immobili aventi le destinazioni d'uso, fra le altre, industriale ed artigianale in contesti produttivi esistenti;

DATO ATTO, inoltre, che:

- la specifica localizzazione dell'area rispetto al territorio comunale ed, in particolare, l'ambito produttivo dell'Osmannoro in cui la medesima è inserita, la presenza di attività produttive nel comparto di variante come proposto e il contesto parzialmente urbanizzato in termini di infrastrutture, consentono di valutare le trasformazioni proposte mediante un procedimento di variante urbanistica al vigente Regolamento urbanistico;
- la proposta di variante ha per oggetto previsioni sia interne che esterne al perimetro del territorio urbanizzato, definito con l'approvazione del Piano Strutturale intercomunale ai sensi dell'art. 4 della l.r. n. 65/2014, che risultano contigue tra loro;
- l'area oggetto della proposta di variante è individuata nelle Carte delle strategie del Piano Strutturale intercomunale negli sviluppi produttivi, commerciali e infrastrutturali del sito, così come definita in Conferenza di Copianificazione del PS-i del 02.03.2018. Quest'ultima ha stabilito, in particolare, che:
 - sono state valutate alcune aree a margine del territorio urbanizzato, tra le quali quella oggetto della proposta di variante con la finalità di confermare l'ambito come individuato nel Regolamento urbanistico vigente (giuridicamente efficace fino alla scadenza quinquennale prevista dalla legge regionale del gennaio 2019), per una superficie complessiva di 80.000 mq, destinata a funzioni produttive e complementari (commercio, logistica, direzionali a supporto della produzione) qualificate di rango metropolitano;
 - pur rilevando che, data la residualità di queste specifiche aree, alle stesse deve essere attribuita una strategicità nel contrastare le dinamiche in atto quali spazi aperti relittuali ancora vocati alla salvaguardia di valori ecologici e territoriali, ha comunque riconosciuto che le stesse possono ben qualificarsi come di margine, e utili a raggiungere l'obiettivo di

riqualificazione funzionale del tessuto produttivo esistente, contribuendo anche al potenziamento di un sistema di connessione ambientale legato alle aree SIR della Piana, in accordo con quanto contenuto nell'abaco della terza invariante sia nella disciplina d'ambito del PIT/PPR;

- pur ritenendo sostanzialmente conformi le previsioni a quanto previsto dall'art.25, comma 5, della l.r. n. 65/2014, la Conferenza di Copianificazione ha raccomandato:
 - una definizione di maggior dettaglio della localizzazione e l'estensione delle aree di trasformazione proposte, tenendo conto degli elementi di valore presenti sul territorio e considerando che il margine urbano dovrà tendere a ricostituire una relazione tra tessuto esistente e spazi aperti, mantenendo i segni della struttura insediativa storicizzata. A tal fine è opportuno fare riferimento alle disposizioni della l.r. n.65/2014 (in particolare con il regolamento d'attuazione 32/R/2017 art. 17) relative alla riqualificazione dei margini;
 - che siano previsti indirizzi puntuali alle quantità di SUL ammissibile, alla distribuzione dei volumi, alla qualità dei fronti, alla percezione da punti determinati come l'autostrada, al mantenimento di varchi ineditati, anche sulla base delle norme figurate di cui all'Allegato 2 del PIT/PPR "Linee guida per la riqualificazione paesaggistica dei tessuti urbanizzati della città contemporanea" (classificati TPS1 e TPS2);
 - sfruttare le opportunità di riqualificazione del polo produttivo esistente in coerenza con le politiche territoriali illustrate alla conferenza, proponendo adeguate disposizioni o indirizzi finalizzati alla trasformazione in APEA;
 - di verificare la coerenza e compatibilità delle trasformazioni rispetto alla previsione del parcheggio scambiatore e delle relative rampe in fase di realizzazione come previsto dal progetto della terza corsia dell'Autostrada A1, tratto FI-nord – FI-sud;

PRESO ATTO, pertanto, delle risultanze della Conferenza di Copianificazione, come sopra descritte, e del maggior dettaglio richiesto dalla variante, si renderà necessaria l'attivazione di una specifica Conferenza di Copianificazione, come prevista all'articolo 25 della l.r. n.65/2014, con le condizioni e con il dimensionamento massimo contenuti nel Piano Strutturale intercomunale;

OSSERVATO che:

- l'art. 252ter della l.r. n.65/2014 non definisce uno specifico procedimento per l'adozione e l'approvazione di questa tipologia di varianti e che, pertanto, lo stesso deve essere inquadrato tra quelli previsti dalla l.r. n. 65/2014 dagli artt. 19, 32 e 35 della medesima legge;
- vista la sussistenza di previsioni al di fuori del territorio urbanizzato, non è possibile adottare ed approvare la variante in oggetto mediante il procedimento semplificato di cui all'art. 32 della l.r. n.65/2014 e che, pertanto, il procedimento per l'approvazione della variante deve essere inquadrato nell'art 19 della stessa legge ed è soggetto all'avvio del procedimento di cui all'art. 17;



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

- la proposta di variante di cui trattasi è soggetta, ai sensi dell'art. 14 della l.r. 65/2014, al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), secondo le modalità indicate dalla l.r. n.10/2010;
- trattandosi di previsioni urbanistiche che interesseranno una parte limitata del territorio l'effettuazione della VAS è subordinata alla preventiva valutazione della significatività degli effetti ambientali, effettuata dall'autorità competente secondo le disposizioni di cui all'articolo 22 della l.r. 10/2010;
- in considerazione della localizzazione dell'area di variante, limitrofa al Sito Natura 2000 ZSC IT5140011 "Stagni della Piana Fiorentina e Pratese" e della ZPS omonima, la procedura ricomprenderà la fase preliminare di VAS ai sensi dell'art. 8, comma 5 della l.r. n.10/2010 e pertanto, per quanto previsto dal comma 5 dell'art. 8 della l.r. 10/2010, Semplificazione dei procedimenti, *"Per i piani e programmi di cui alla l.r. 65/2014, la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 22 e quella per la fase preliminare di cui all'articolo 23, possono essere effettuate contemporaneamente; in tal caso l'autorità procedente o il proponente e l'autorità competente concordano che la conclusione degli adempimenti di cui agli articoli 22 e 23 debba avvenire entro il termine di novanta giorni dalla trasmissione del documento preliminare, comprendente il periodo di trenta giorni previsto per la consultazione di cui al comma 3 dell'articolo 22. Resta fermo che il documento preliminare comprende i contenuti dei documenti di cui agli articoli 22 e 23"*;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'articolo 7, comma 1bis, lettera a), della l.r. n.10/2010, il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS si intende avviato alla data in cui l'autorità procedente o il proponente trasmette all'Autorità Competente il documento preliminare di cui all'articolo 22;
- il D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e la l.r. n.10/2010 e s.m.i. individuano l'Autorità Proponente, l'Autorità Procedente e l'Autorità Competente, quali soggetti coinvolti nel procedimento di V.A.S. che, nel presente procedimento, sono, rispettivamente, la Giunta Comunale, il Consiglio Comunale e la Città Metropolitana di Firenze - Direzione Progetti Strategici, quest'ultima in forza di specifica convenzione stipulata in data 19.09.2017;

VISTO il documento preliminare di verifica di assoggettabilità VAS ed i relativi allegati, che contiene le informazioni e i dati necessari all'accertamento degli impatti significativi sull'ambiente, così come previsto dall'art. 22 della l.r. n. 10/2010, redatto da Ramboll Italy S.r.l. ed acquisito con protocollo 24124 del 16.04.2021;

DATO ATTO che, relativamente al procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi degli articoli 19 e 20 della l.r. n.10/2010, gli enti territorialmente interessati ed i Soggetti Competenti sono di seguito individuati, fermo restando l'individuazione che verrà ulteriormente effettuata dall'Autorità competente:

1. Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e per le Province di Pistoia e Prato;



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

2. Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo per la Toscana
3. Regione Toscana
 - Direzione Generale Governo del Territorio
 - Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale.
 - Direzione Ambiente ed Energia
 - Direzione Attività Produttive
 - Direzione urbanistica
 - Direzione difesa del suolo e protezione civile
4. Autorità Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale
5. Autorità Idrica Toscana – Conferenza Territoriale n. 3 “Medio Valdarno”;
6. Città Metropolitana di Firenze;
7. Agenzia Regionale per la protezione ambientale (ARPAT dipartimento Provinciale di Firenze)
8. Azienda USL Toscana Centro
9. Autorità Servizio gestione integrata rifiuti Urbani ATO Toscana Centro
10. Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno
11. ALIA Servizi Ambientali S.p.A.
12. Publiacqua S.p.A.
13. Comuni di Calenzano, Campi Bisenzio e Firenze;

DATO ATTO che, in data 22.06.2021 con prot. n. 41174/2021 è stata trasmessa all'Autorità Competente la documentazione relativa al procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, contenuta nell'allegato “C”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e di seguito elencata:

1. R1 Analisi traffico
2. R2 Analisi socioeconomica
3. R3 Analisi dei vincoli esistenti
4. R4 Analisi riguardante i possibili effetti delle trasformazioni previste sulla ZSC e ZPS IT5140011 ‘Stagni della Piana Fiorentina e Pratese’
5. R5 Documento preliminare di Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica redatto ai sensi dell'art. 22 LR 10/2010 e s.m.i.
6. R7 Relazione Paesaggistica
7. Verifica DPA Terna

DATO ATTO che:

- l'area interessata dalla variante ricade in parte su siti compresi nei limiti di applicazione del vincolo paesaggistico, di cui agli artt. 134 e 157 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, identificati con Decreto Ministeriale del 23 giugno 1967 come “fascia di territorio fiancheggiante l'Autostrada del Sole sita nel territorio dei Comuni di Calenzano, Barberino di Mugello, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Rignano, Incisa Val d'Arno, Bagno a Ripoli, Impruneta, Figline Val d'Arno, Scandicci, Firenze”;



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

- per quanto stabilito nell'Accordo del 17.05.2018, intervenuto tra il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e la Regione Toscana ai sensi dell'art. 31, comma 1, della l.r. n.65/2014 e s.m.i., le varianti diverse da quelle generali che interessano l'intero strumento urbanistico, relative a strumenti non conformati ed adeguati, non necessitano della valutazione da parte della conferenza paesaggistica per il procedimento di conformazione al PIT-PPR, di cui all'art. 21 della disciplina di piano;
- per la variante in oggetto dovrà essere effettuato il deposito presso la Regione Toscana, Settore Genio Civile Valdarno Superiore, della documentazione prevista dall'art. 104 della l.r. n. 65/2014 e dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale 30.01.2020, n. 5/R, in materia di deposito di indagini geologiche, idrauliche e sismiche, redatta secondo le Direttive tecniche per lo svolgimento delle indagini geologiche, idrauliche e sismiche di cui alla D.G.R. n. 31 del 20.01.2020;

VISTI:

- il documento denominato "Avvio del procedimento (art. 17 l.r. n. 65/2014) Relazione", redatto dal Servizio Pianificazione Territoriale e allegato alla presente deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale, sotto la lettera "A";
- la documentazione trasmessa dal proponente ritenuta rilevante ai fini del quadro conoscitivo e allegata alla presente deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale, sotto la lettera "B" e di seguito elencata:
 - R6_Relazione_Geologica
 - R8_Relazione_idraulica
 - TAV01_Rilievo_PQ
 - TAV02_PQ_Particolari
 - R6_A1_prove_geo
 - R6_A2_prove penetrometriche
 - R6_A3_SH

VISTI, in particolare, gli obiettivi della Variante, contenuti nella Relazione di avvio del procedimento sopra citata, coerenti con i principi generali del vigente Piano Strutturale intercomunale di Calenzano e di Sesto Fiorentino, e di seguito sintetizzati:

- rispondere alla necessità espressa da alcune imprese di nuove aree per il loro futuro sviluppo;
- selezionare le funzioni insediabili per rispondere, anche attraverso la pianificazione, ai bisogni espressi dalle mutate condizioni del mercato e sociali;
- recuperare, riqualificare e rigenerare l'insediamento produttivo esistente e delle infrastrutture di accesso.
- confermare le precedenti previsioni urbanistiche di espansione di 80.000 metri quadri di Superficie Utile Lorda sull'area di completamento del comparto produttivo, anche attraverso la riqualificazione degli edifici produttivi esistenti;
- garantire la valorizzazione e la tutela del paesaggio e dell'ambiente e degli elementi di interesse naturalistico degli Stagni di Gaine;



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale del 31.03.2015 n.93 con la quale l'amministrazione comunale stabiliva i criteri per la valutazione delle istanze di variante al Regolamento urbanistico;

PRESO ATTO che:

- il documento denominato "Avvio del procedimento (art. 17 l.r. n. 65/2014) Relazione", ricomprende in sé tutte le valutazioni e verifiche a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa definite, nel perseguimento del pubblico interesse, stabilite dalla Deliberazione della Giunta Comunale del 31.03.2015 n.93;
- l'oggetto principale dell'avvio del procedimento è la valutazione in merito all'opportunità di variare lo strumento urbanistico sulla base delle finalità e degli obiettivi di interesse generale e di una valutazione tecnica sulla portata e l'articolazione delle modifiche;
- la specificità dell'ambito di variante previsto dall'art. 252ter, come delineato dalla legge regionale, ed i contenuti e gli obiettivi dichiarati della variante, che si configurano come sostanzialmente riconfermativi della previsione contenuta nel vigente Regolamento urbanistico;

PRESO ATTO, altresì, che ai sensi dell'art. 17, comma 3, lettera c) della l.r. n. 65/2014, l'atto di avvio del procedimento deve contenere *"l'indicazione degli enti e degli organismi pubblici ai quali si richiede un contributo tecnico specificandone la natura e l'indicazione del termine entro il quale il contributo deve pervenire"*, e che, a tal fine, si individuano i seguenti soggetti:

1. Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e per le Province di Pistoia e Prato;
2. Regione Toscana:
 - Direzione Generale Governo del Territorio;
 - Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale;
 - Direzione Ambiente ed Energia;
 - Direzione Attività Produttive;
 - Direzione urbanistica;
 - Direzione difesa del suolo e protezione civile;
3. Autorità Idrica Toscana – Conferenza Territoriale n. 3 "Medio Valdarno";
4. Città Metropolitana di Firenze;
5. Autorità Servizio gestione integrata rifiuti Urbani ATO Toscana Centro;
6. Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno;
7. Comune di Campi Bisenzio;
8. Comune di Calenzano;
9. Comune di Firenze;

PRESO ATTO, altresì, che ai sensi dell'art. 17, comma 3, lettera d), della l.r. n. 65/2014 e s.m.i., l'atto di avvio del procedimento deve contenere *"l'indicazione degli enti ed organi pubblici competenti all'emanazione di pareri, nulla osta o assensi comunque denominati, necessari ai fini dell'approvazione del piano"* e che, a tal fine, si individuano i seguenti soggetti:



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

1. Tram di Firenze S.p.A.;
2. Toscana Aeroporti S.p.A.;
3. Publiacqua S.p.A.;
4. E-Distribuzione S.p.A. Firenze;
5. Terna Rete Italia S.p.A.;
6. Centria Gas e Metano;
7. Snam Rete Gas S.p.A.;
8. Alia S.p.A.;
9. RFI Rete ferroviaria italiana;
10. Autostrade per l'Italia S.p.A.;
11. ENAC Ente nazionale per l'aviazione civile;
12. Gestori telefonia mobile e fissa;

VISTO il Programma delle attività di informazione e partecipazione della cittadinanza, contenuto nel già citato documento “Avvio del procedimento - Relazione”, da svolgere durante l’iter di formazione della variante, ai sensi dell’art. 17, lettera e) della l.r. n. 65/2014 e s.m.i.;

DATO ATTO che il Garante dell’Informazione e della Partecipazione, ai sensi dell’art. 37 della l.r. n. 65/2014 e s.m.i., è il Dott. Giovanni Rizzo, Responsabile del Servizio Comunicazione del Comune di Sesto Fiorentino, nominato con Determinazione del Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio n.498 del 09.05.2018;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art.18 della l.r. n. 65/2014, e s.m.i., il Responsabile del Procedimento è l’arch. Andrea Bonatti, Responsabile del Servizio Pianificazione territoriale;

VISTI:

- la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi;
- la Legge 17 agosto 1942, n. 1150 “Legge urbanistica”;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 82 del 7.03.2005 “Codice dell’Amministrazione digitale” e s.m.i. ed, in particolare, il comma 2 dell’art. 21;
- il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 42 del 24.02.2004 e s.m.i. Codice dei Beni Culturali e del paesaggio;
- il Decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., concernente le norme in materia ambientale ed in particolare la parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale strategica;
- il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” riguardo alle specifiche determinazioni in merito ai



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, alla loro forma ed efficacia, nonché alla firma digitale;

- il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”;
- la l.r. 10 novembre 2014, n. 65, “Norme per il governo del territorio” ed i relativi regolamenti di attuazione;
- la l.r. 12 febbraio 2010, n. 10 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza”;
- la l.r. n. 41 del 24.07.2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49”;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 5/R del 30.01.2020 “Regolamento di attuazione dell’art. 104 della L.R. 65/2014 (Norme per il governo del territorio) contenente disposizioni in materia di indagini geologiche, idrauliche e sismiche, redatte secondo Direttive tecniche per lo svolgimento delle indagini geologiche, idrauliche e sismiche di cui alla d.g.r. n. 31 del 20.01.2020”;
- la Delibera del Consiglio Regionale n. 37 del 27.03.2015, di approvazione del PIT;
- l’Accordo tra il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e Regione Toscana per lo svolgimento della Conferenza Paesaggistica nelle procedure di conformazione o di adeguamento degli strumenti di pianificazione, sottoscritto in data 17.05.2018;
- lo Statuto Comunale;
- il Secondo R.U., approvato con la deliberazione C.C. n. 6 del 28.01.2014 e sue successive varianti;
- il Regolamento comunale per la disciplina dell’informazione e della partecipazione alla formazione degli atti di governo del territorio, approvato con D.C.C. n. 34 del 22.03.18;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 01.03.2021, con cui è stato approvato il DUP 2021/2023 e la successiva deliberazione n.57 del 30.06.2021 di aggiornamento del medesimo;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 01.03.2021, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023 e relativi allegati;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 09.03.2021, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo della Gestione Finanziaria per gli anni 2021/2023 e sue successive variazioni;

VISTI gli allegati pareri rilasciati ai sensi dell’art. 49, comma primo, del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;

CON votazione unanime, palese e favorevole



DELIBERA

1. per quanto sopra esposto, di prendere atto dell'istanza presentata dalla Società "Immobiliare Maccione S.p.a." in data 04.08.2020 con prot.n. 47885/2020 e le sue successive integrazioni;
2. di avviare ai sensi dell'art 17 della l.r. 65/2014 e s.m.i., il procedimento di formazione della Variante denominata "ex Scheda norma IV Osmannoro Sud" per l'attuazione degli interventi proposti con l'istanza di cui al punto 1;
3. di prendere atto che, ricorrendo le fattispecie applicative di cui all'art. 252-ter della l.r. n.65/2014 e s.m.i., la variante al Regolamento Urbanistico vigente dovrà seguire le procedure previste dall'articolo 19 della medesima legge;
4. di approvare il documento denominato "Avvio del procedimento (art. 17 l.r. n. 65/2014) Relazione" redatto dal Servizio Pianificazione Territoriale, che si allega alla presente deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale, sotto la lettera "A";
5. di prendere atto la documentazione trasmessa dal proponente ritenuta rilevante ai fini del quadro conoscitivo e allegata alla presente deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale, sotto la lettera "B";
6. di prendere atto del Documento preliminare di VAS, documento che costituisce l'Allegato "C", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
7. di avviare, ai sensi dell'art. 22 della l.r.10/2010 e s.m.i., la procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
8. di prendere atto che, ai sensi dell'art.18 della l.r. n. 65/2014, il Responsabile del procedimento è l'Arch. Andrea Bonatti, Responsabile del Servizio Pianificazione territoriale;
9. di dare atto che il Garante dell'Informazione e della Partecipazione, ai sensi dell'art. 37 della l.r. n. 65/2014 e s.m.i., è il Dott. Giovanni Rizzo, Responsabile del Servizio Comunicazione del Comune di Sesto Fiorentino, nominato con Determinazione n. 498 del 09.05.2018;
10. di prendere atto del Programma delle attività di informazione e partecipazione della cittadinanza, contenuto nel già citato documento "Avvio del procedimento - Relazione", da svolgere durante l'iter di formazione della variante, ai sensi dell'art. 17, lettera e) della l.r. n. 65/2014 e s.m.i.;
11. di disporre che la presente deliberazione e i suoi allegati siano trasmessi, ai sensi dell'art 17, comma 1, della l.r. n. 65/2014, ai soggetti previsti dall'art. 17, comma 3, lettera c), della l.r. n. 65/2014 e s.m.i., nonché ai soggetti tenuti a fornire apporti tecnici e conoscitivi utili ad incrementare il quadro conoscitivo ai fini della formazione della Variante in oggetto;
12. di dare mandato ai competenti uffici di richiedere alla Regione Toscana la convocazione della Conferenza di Copianificazione prevista dall'art. 25, commi 3 e 4, della l.r. n. 65/2014;
13. di dare atto che la presente deliberazione è soggetta a pubblicazione in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 39 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e che la stessa, comprensiva dei relativi allegati, sarà depositata in formato digitale presso gli uffici della Amministrazione Comunale e resa accessibile, anche tramite il sito istituzionale del Comune nella sezione "Garante dell'informazione e della partecipazione", oltre alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente";



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

14. di dare atto che, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i., contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio online, la presente deliberazione venga trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari

DELIBERA altresì

con votazione unanime, palese e favorevole di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i..

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Paola Anzilotta

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*

IL VICESINDACO
Damiano Sforzi

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*